

## **SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

**APPALTO INTEGRATO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA CÀ FILISSINE A PESCONTINA (VR)**

**COD. COMMESSA: AMB-09 CUP: J61B21001280001– C.I.G. 93474732BE**

## CONTRATTO D'APPALTO

FRA

la Società VENETO ACQUE S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180 (codice fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284) nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, nel prosieguo denominata anche "Stazione Appaltante"

e

il Sig. \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzato con atto rep. \_\_\_\_\_, racc. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, partita IVA e codice fiscale \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_

### oppure

il Sig. \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzato con atto rep. \_\_\_\_\_, racc. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, partita IVA e codice fiscale \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, autorizzato con atto di "Riunione temporanea d'impresе e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza ed annessa procura" rep. n. \_\_\_\_\_ assunta in data \_\_\_\_\_ ad agire per conto della seguente Associazione Temporanea d'Impresa:

- Impresa \_\_\_\_\_ (*Impresa Mandataria*) con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, partita IVA e codice fiscale \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_;
- Impresa \_\_\_\_\_ (*Impresa Mandante*) con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, partita IVA e codice fiscale \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_;
- Impresa \_\_\_\_\_ (*Impresa Mandante*) con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, partita IVA e codice fiscale \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_;

di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

### PREMESSO CHE

- Veneto Acque S.p.A. è una società in house interamente partecipata dalla Regione del Veneto e si configura l'esistenza di un controllo, da parte della Regione sulla predetta Società, assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- con DGRV n. 1825 del 06.12.2019, al fine di procedere alla concreta e corretta attuazione dell'intervento di messa in sicurezza della discarica Cà Filissine, è stato approvato un Accordo di Programma tra i soggetti istituzionali interessati: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione del Veneto e Comune di Pescantina;
- con DGRV n. 1851 del 29.12.2020, è stata approvata la Convenzione avente ad oggetto l'esecuzione, da parte di Veneto Acque S.p.A., delle attività di messa in sicurezza e bonifica della discarica ubicata in località Cà Filissine nel Comune di Pescantina (VR);
- con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del / / \_\_\_\_\_ il Comune di Pescantina ha approvato il progetto definitivo di competenza e il Protocollo di Intesa;
- con Provvedimento del / / \_\_\_\_\_ il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il progetto definitivo sopra citato;
- con Determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ del / / \_\_\_\_\_ l'Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.a., ha autorizzato l'esperimento di una gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento, con la modalità dell'appalto integrato, della progettazione esecutiva unitaria e dell'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della Discarica Cà Filissine nel comune di Pescantina (VR), con l'esclusione delle attività di emungimento, trattamento e bonifica delle acque di falda;

- L'importo dell'appalto ammonta complessivamente a € 37.192.193,27 I.V.A. esclusa, così composto:

**Progettazione Esecutiva unitaria**

Totale € 270.400,00

Gli importi si intendono al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell'IVA.

**Lavori di Messa in sicurezza permanente della Discarica Cà Filissine compresa la gestione della discarica e lo smaltimento del percolato per ulteriori due anni dopo la conclusione dei lavori**

Totale € 36.921.793,27

Gli importi si intendono al netto di IVA.

- l'appalto "tender\_3546 - "Rfq\_4708" Codice CIG gara n. \_\_\_\_\_ è stato aggiudicato in data \_\_/\_\_/\_\_ a \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (\_\_\_), che ha associato/indicato come Progettisti \_\_\_\_\_, e che ha presentato in sede di gara l'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, per un importo al netto del ribasso praticato pari ad € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), come da provvedimento reso all'esito delle operazioni di gara e di cui alla/al \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Trevisan nominato con Determina dell'Amministratore Unico di Veneto Acque n 22 del 22/04/2021;
- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti nei confronti dell'Appaltatore, condotta dagli uffici di Veneto Acque S.p.a., dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione all'appalto dichiarati in sede di gara;
- l'Impresa ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1. - Premesse**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto, nonché canone ermeneutico per la corretta interpretazione della volontà delle parti e delle clausole ivi riportate.

**ART. 2. - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Generale di Appalto DM n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
- il progetto definitivo a base di gara comprensivo di tutti gli elaborati progettuali di cui al precedente art. 2;
- il cronoprogramma;
- il computo metrico estimativo;
- l'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario;
- il Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore come successivamente emendato in fase di validazione e quindi approvato dalle Committenti, corredato da tutti i documenti richiesti, elaborati grafici progettuali e relazioni;
- il Piano di Sicurezza e coordinamento;
- le polizze di garanzia;
- il Codice etico e di comportamento di Veneto Acque S.p.A. reperibile sul sito di Veneto Acque;
- il Protocollo di legalità aggiornato al 17/09/2019;
- il Verbale della Conferenza dei Servizi del 30/09/2020 e il verbale della Conferenza di Servizi del 22/06/2022.

L'Impresa dichiara, a tal fine, di aver preso esatta cognizione degli stessi e di ritenerli completi delle informazioni utili al buon fine e completamento dei servizi e dei lavori e quindi di accettarli integralmente anche se non materialmente allegati al contratto. La documentazione sarà conservata presso l'ufficio Amministrativo di Veneto Acque S.p.a.

### **ART. 3. - Oggetto del contratto**

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, servizi, prestazioni e forniture, necessari per la realizzazione delle opere descritte nel progetto definitivo a base di gara dal titolo "Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica controllata denominata "Ca' Filissine – Adeguamento propedeutico alla gara - rev 01".

In particolare il contratto prevede:

1. il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva unitaria dell'intervento di Messa in Sicurezza permanente della discarica Cà Filissine;
2. i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica Cà Filissine, comprensivi delle seguenti attività:
  - a) Realizzazione del capping della discarica;
  - b) Terebrazione dei pozzi per l'emungimento del percolato e del biogas;
  - c) realizzazione impianti di collettamento del percolato e del biogas;
  - d) costruzione delle strutture di servizio e degli impianti di stoccaggio del percolato;
  - e) Smaltimento del percolato emunto.
  - f) realizzazione impianto trattamento acque meteoriche e rete collettamento;
  - g) gestione, conduzione e manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti sia durante l'esecuzione dei lavori , per complessivi 8 anni che nella fase post-operativa per ulteriori 2 anni.

### **ART. 4. - L'importo del contratto**

L'importo del contratto è pari a € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e precisamente per:

- progettazione esecutiva € \_\_\_\_\_;
- opere quantificate a misura € \_\_\_\_\_ di cui € ..... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- opere quantificate a corpo € \_\_\_\_\_ di cui € ..... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

### **ART. 5. - Termini e durata del contratto**

Il tempo per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto è complessivamente pari a 3.770 (tremilasettecentosettanta) giorni (equivalenti a 10 anni e 4 mesi) suddiviso nelle fasi operative indicate all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e comprende il periodo relativo alla post gestione dell'intervento disciplinato dall'art. 4 e 65 del medesimo Capitolato.

### **ART. 6. - Penalità**

Le Committenti, in caso di inadempimento, si riservano la facoltà di applicare le penalità previste all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **ART. 7. - Programma di esecuzione**

Si rimanda integralmente agli artt. 34, 35, 40 e 47 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **ART. 8. - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe**

Si rimanda integralmente agli artt. 48 e 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **ART. 9. - Oneri a carico dell'esecutore**

Si rimanda integralmente agli artt. 5, 10, 41, 51, 55, 60, 61,68, 69, 70 ed il Capo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 10. - Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità**

In riferimento al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, la Prefettura della Regione Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), aggiornato al 17/09/2019 e pubblicato sul Bur n. 76 del 16 luglio 2019, le parti contraenti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

#### **ART. 11. - Responsabilità dell'Impresa**

L'Impresa esonera Veneto Acque da ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni che potranno derivare a se stessa ed al suo personale per effetto delle prestazioni oggetto del presente atto.

Si impegna comunque ad impiegare nell'esecuzione delle prestazioni, oggetto del presente contratto, personale regolarmente iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie ed a rispettare le disposizioni di legge ed i contratti collettivi di lavoro in materia di contributi, previdenza e trattamento economico a favore del personale dipendente.

#### **ART. 12. - Modalità di contabilizzazione del contratto**

La contabilizzazione dei lavori e delle altre partite contrattuali è parte "a corpo" e parte "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-*bis* del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo le definizioni di cui alle lettere "d" ed "e" dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La contabilità a misura riguarda, nello specifico, l'attività di emungimento, trasporto e smaltimento del percolato, sia nella fase operativa (8 anni) che nella fase di post – gestione (2 anni) per il quale si applica, alle quantità conferite agli impianti di trattamento il prezzo unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara

#### **ART. 13. - Fatturazione**

Il corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva sarà erogato direttamente al progettista individuato dall'Appaltatore, a seguito di regolare fattura da presentare successivamente all'emissione del documento di avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno dedotti, oltre le ritenute di legge, le penalità applicate.

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori sarà erogato, a seguito di regolare fattura, per stati di avanzamento lavori successivi, emessi con cadenza trimestrale o al raggiungimento di un importo di lavori pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta pattuita, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Non sono riconosciuti e corrisposti all'Impresa i pagamenti per le eventuali forniture a piè d'opera di qualsiasi tipologia e specie prevista in progetto.

La Committenza si riserva comunque la facoltà di disporre, a loro discrezione, l'emissione di uno Stato di Avanzamento Lavori anticipato, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo minimo stabilito, in deroga a quanto sopra suindicato.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono valutati, per l'intero lavoro in appalto, in base a quanto evidenziato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel computo metrico estimativo.

Il pagamento dell'importo degli oneri di sicurezza sarà erogato progressivamente in corrispondenza all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, in misura proporzionale ai lavori stessi, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, allegato XV, comma 4.1.6.

L'importo da erogare a tale titolo sarà calcolato applicando al compenso stabilito per la sicurezza una percentuale, determinata dal rapporto tra l'importo dei lavori contabilizzati negli stati di avanzamento e l'importo di contratto al netto del suddetto compenso per la sicurezza.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le

ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti delle Committenti verso l'Impresa per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità applicate.

In caso di R.T.I. la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dei lavori dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, in fase di esecuzione.

Ciascun componente del R.T.I. emette quindi propria fattura nei confronti delle Committenti fermo restando che i pagamenti saranno effettuati unicamente alla Capogruppo mandataria.

È pertanto onere dell'Impresa emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento e relativa autorizzazione a fatturare.

Le Committenti sono soggette al regime dello "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 26/10/1972 n. 633, pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza con quanto prevede la normativa fiscale.

Veneto Acque S.p.A. è soggetta alla fatturazione elettronica ed è obbligatorio inserire nel documento elettronico di fatturazione il Codice Destinatario **UFRD5X**.

#### **ART. 14. - Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati a **30 (trenta) giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori**, con bonifico bancario, con esclusione della cessione del credito e subordinatamente alla verifica positiva da parte delle Committenti della regolarità contributiva dell'Impresa, degli eventuali subappaltatori e dei subaffidatari ad ogni titolo.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Si applica quanto previsto dall'art. 113-bis del Codice, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L. n. 238/2021.

La Committenza, provvederà al pagamento diretto al progettista, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Sui pagamenti saranno operate le ritenute dello 0,5% per infortuni, secondo l'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Ai sensi dell'art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa e o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 – 5bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Sui pagamenti di ogni stato di avanzamento dei lavori oggetto del presente appalto, sarà operata la ritenuta a garanzia pari al 10% del relativo importo, oltre alle altre ritenute di legge, che verrà liquidata secondo le scadenze sotto indicate:

- 2,0% (due per cento), all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo a conclusione dei lavori dell'intero appalto, comprensivi della fase di post-gestione e alla presentazione al Committente della polizza indennitaria decennale di cui all'art. 5.5 del Capitolato Speciale di Appalto;
- Fino all'8%, sulla base delle valutazioni della DLL ed in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti, al superamento dei collaudi tecnici funzionali previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa potrà richiedere lo svincolo delle ritenute a garanzia dietro presentazione alle Committenti di idonea polizza fidejussoria.

#### **ART. 15. - Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 207, comma 1, DL n. 34/2020 (L. n. 77/2020), come prorogato dall'art. 3, comma 4 del DL n. 228/2021 (L. n. 15/2022), la Committente corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione che sarà

differenziata in relazione alle attività di cui si compone l'appalto richiamate all'art. 3.1 del presente Capitolato e precisamente:

- servizio di progettazione esecutiva;
- esecuzione dei lavori fino alla certificazione di ultimazione lavori e di avvenuta bonifica (8 anni);
- gestione impianto per due anni di post-gestione.

Sul corrispettivo di ognuna delle lavorazioni sopra elencate sarà riconosciuto all'Appaltatore un'anticipazione secondo le seguenti aliquote:

- 30% all'avvio del servizio di progettazione esecutiva;
- 25% all'avvio dei lavori fino alla certificazione di ultimazione lavori e di avvenuta bonifica (8 anni);
- 20% all'avvio della gestione impianto per due anni di post-gestione.

Le suddette corresponsioni saranno effettuate entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio di ognuna delle attività sopra elencate o, se posteriore, dalla data di produzione, da parte dell'Appaltatore alla Committente, della documentazione di cui al successivo periodo

#### **ART. 16. - Tracciabilità flussi finanziari**

L'Impresa si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dall'accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all'art. 3 c. 7 L. 136/2010 s.m.i., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Analoga clausola dovrà essere inserita nei contratti dell'Appaltatore con i subappaltatori e subcontrattenti, a pena di loro nullità.

A tal fine dovrà indicare:

- nelle fatture di Veneto Acque il codice CUP n. J61B21001280001 e CIG derivato di Veneto Acque n. 93474732BE

Le relative fatture dovranno essere emesse distintamente per ciascun CIG.

#### **ART. 17. - Controlli**

Si rimanda integralmente agli artt. 56, 59 e 66 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 18. - Specifiche modalità e termini di collaudo**

Si rimanda integralmente agli artt. 63,64 e 72 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 19. - Modalità di soluzione delle controversie**

Ogni controversia, di qualsivoglia natura e/o oggetto, che dovesse insorgere sulla validità, l'interpretazione, l'applicazione e/o l'esecuzione del presente contratto, che non sia risolvibile ai sensi del successivo art. 22, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e sottoposta alla cognizione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa (c.d. Tribunale delle Imprese), quale foro contrattuale ex articolo 20 c.p.c. e comunque quale foro che viene comunque indicato dalle parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 c.p.c., quale foro competente in via esclusiva, con prevalenza espressa rispetto ad eventuali altri concorrenti e/o alternativi e/o facoltativi.

È escluso l'arbitrato.

#### **ART. 20. - Collegio Consultivo Tecnico (CCT)**

Le parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n. 76, conv. mod. L. n. 120/2020, devolveranno la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

Il calcolo per la determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è effettuato ai sensi della DGRV n 283 del 16/03/2021 Allegato A : "*Indirizzi applicativi per l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico e per la designazione del Presidente di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120*" applicando il criterio del cosiddetto compenso fisso "Gettone unico onnicomprensivo" definito al capitolo 6.a del suddetto Allegato.

Il CCT verrà costituito prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dalla Legge e secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida del CSLPP del 21/12/2020 e dalla Delibera ANAC n. 206 del 09/03/2021, ed opererà nelle ipotesi e nei termini individuati dalla vigente disciplina.

Il Collegio potrà essere sciolto dopo il 31/12/2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti, fatto salvo eventuali proroghe di carattere normativo.

L'Appaltatore assume l'onere del 50% dei costi dell'intero collegio.

#### **ART. 21. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso**

Oltre alle ipotesi previste nei precedenti articoli, il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:

- 1) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- 2) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. emessa nei confronti di uno dei soggetti indicati dalla medesima disposizione;
- 3) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 4) in caso mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 5) qualora venga adottato un provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- 6) nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell'attività dell'Appaltatore, fallimento, e messa liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura di insolvenza concorsuale o di messa in liquidazione dell'Appaltatore, fermo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- 7) quando nonostante le modifiche, rettifiche, integrazioni, apportate alla progettazione, permangano carenze, incompletezze, incongruenze, inesattezze o imprecisioni degli elaborati progettuali tali per cui la Committente non possa procedere alla verifica/validazione;
- 8) in caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo per carenze riconducibili al progetto o per l'assunzione di soluzioni tecniche difformi da quanto previsto in contratto;
- 9) in caso di errori e/o omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva che rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere oppure la loro utilizzazione, come definite dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e che sotto il profilo economico eccedano il quindici per cento dell'importo originario di contratto;
- 10) nel caso in cui l'Appaltatore non presenti le garanzie e le polizze di cui all'art. 5 del presente Capitolato entro i termini previsti;
- 11) qualora l'Appaltatore non si presenti per la consegna lavori senza giustificato motivo ai sensi dell'art. 39 del presente Capitolato;

- 12) qualora il ritardo nell'inizio effettivo dei lavori, ecceda i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi;
- 13) nelle ipotesi in cui l'Appaltatore incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- 14) nelle ipotesi in cui l'Appaltatore violi le disposizioni di legge in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica, retributiva e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori e dei servizi e di imprese subappaltatrice, in violazione dell'obbligo solidale di legge;
- 15) In caso di affidamento di prestazioni ad altro soggetto, in difetto di autorizzazione, e di ogni altra accertata violazione dell'art. n. 6 "Subappalto" del presente Capitolato e della normativa vigente;
- 16) nelle ipotesi in cui sia stata accertata la violazione da parte dell'Appaltatore della normativa ambientale e delle relative autorizzazioni e/o essa incorra nella perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'esecuzione stessa;
- 17) nel caso in cui venga rilevata per due volte la fornitura di prodotto originari di paesi terzi ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. n. 50/2016, di valore superiore al 50% del valore complessivo di ciascuna tipologia di prodotto indicata in offerta;
- 18) nel caso di tre richiami scritti per evidenti mancanze o negligenze durante l'attività di gestione o manutenzione di cui all'art. 45 del presente Capitolato;
- 19) nel caso di sospensione, interruzione e/o di abbandono dell'attività di gestione e manutenzione di cui all'art. 45 del presente Capitolato;
- 20) nel caso di mancato superamento del collaudo funzionale ai sensi dell'art. 63 del presente Capitolato entro i termini ivi fissati;
- 21) nel caso di grave violazione delle norme di legge in materia di tutela della sicurezza ai sensi del Capo 8 del presente Capitolato;
- 22) nel caso in cui l'entità delle penali applicate fosse superiore al 10% del corrispettivo di contratto, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 205 del D.L.gs. n. 50/2016 e le altre misure di cui alla L. n. 120/2020, ove applicabili, secondo quanto previsto al successivo art. 22 del presente Capitolato;
- 23) nelle ipotesi in cui l'Appaltatore violi gli obblighi di riservatezza previsti al successivo art. 29 del presente Capitolato;
- 24) in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i.;
- 25) nel caso di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il Codice etico e di comportamento di Veneto Acque e il Protocollo di legalità del 17/09/2019.
- 26) in tutti i casi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare di gara, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e dalla Legge.

Fatto salvo quanto sopra troverà applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Nei casi di risoluzione del contratto suindicati, Veneto Acque procederà, con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto a qualsiasi altro e/o ulteriore danno e con segnalazione all'ANAC.

In caso di inadempimento di Ordine di Servizio relativo all'esecuzione di singola o più lavorazioni entro i termini assegnati dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio in danno dell'Appaltatore la/e lavorazione/i rimaste ineseguite attraverso l'affidamento ad un soggetto terzo nei limiti di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). In tali ipotesi l'Appaltatore dovrà lasciare libera e sgombra l'area di interesse per la esecuzione della/e lavorazione/i da cose o persone anche interposte nei termini assegnati dalla Direzione Lavori. I costi saranno addebitati all'Appaltatore attraverso una detrazione contabile, salvo il maggior danno.

Veneto Acque si riserva la facoltà di recesso in ogni momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Sia nel caso di recesso dal contratto, sia in caso di dichiarata risoluzione del contratto,

da parte della Stazione Appaltante, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, l'Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possono eventualmente competere per la sua qualità di codetentore dell'area ove si svolgono i lavori e si obbliga quando all'immediata riconsegna dei lavori e dell'area di cantiere nello stato in cui si trovano.

**ART. 22. - Soluzione delle controversie in sede amministrativa**

Qualora insorgessero delle contestazioni tra la Committente e l'Impresa si procederà ove possibile alla loro risoluzione con l'applicazione delle norme del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020, conv. con Legge n. 120/2020 s.m.i.

**ART. 23. - Subappalto**

L'Impresa, come risulta dall'offerta del\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, potrà subappaltare, in conformità e nella misura prevista dalla legislazione vigente e alle condizioni indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, le opere oggetto di contratto e precisamente

\_\_\_\_\_.

Il subappalto verrà autorizzato subordinatamente alla verifica positiva sia dei medesimi requisiti di ammissione verificati in capo all'Impresa sia ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

**ART. 24. - Garanzie e Coperture assicurative**

L'Impresa ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, mediante polizza fideiussoria n.\_\_\_\_\_, di €\_\_\_\_\_ della Compagnia " \_\_\_\_\_", Agenzia di \_\_\_\_\_, emessa in data

\_\_\_\_\_.

L'Impresa ha altresì trasmesso la polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale, rilasciata comunque in capo ai Progettisti associati/indicati, n.\_\_\_\_\_, emessa dalla Compagnia assicurativa

\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_

L'Impresa ha altresì trasmesso la polizza assicurativa "C.A.R." n.\_\_\_\_\_, emessa dalla Compagnia assicurativa\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_

nonché copia della polizza di copertura assicurativa RCT, RCO, RCA e la polizza di responsabilità ambientale/inquinamento secondo le prescrizioni dell'art. 5 "Garanzie e Coperture assicurative" del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa si obbliga a presentare:

- la garanzia sulle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (Guasti macchina) secondo le prescrizioni dell'art. 5.5 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la garanzia sui ricambi secondo le prescrizioni dell'art. 5.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la polizza indennitaria decennale - (Decennale Postuma) secondo le prescrizioni dell'art. 5.7 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Impresa si obbliga a compiere, nei riguardi dell'istituto che ha emesso la polizza fideiussoria, tutte le incombenze necessarie per prolungarne l'efficacia fino al completamento dei lavori.

**ART. 25. - Cessione**

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 c. 1 lett. d) p. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ed è ammessa solo se autorizzata per iscritto ai sensi della Legge n. 52/1991.

L'eventuale cessione del credito non potrà costituire causa di rallentamento alla regolare esecuzione del contratto.

**ART. 26. - Spese contrattuali**

Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o

diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Impresa, comprese quelle inerenti alla registrazione in caso d'uso.

In particolare l'imposta di bollo, trattandosi di scrittura privata in formato telematico, è assolta virtualmente, ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate n. 46726/04 del 27/12/2004 ammonta a € \_\_,00 (n. \_\_\_ Marche da bollo da € 16,00).

#### **ART. 27. - Informativa Privacy**

La Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue.

Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini dell'affidamento del presente incarico e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i Suoi dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale.

I dati che l'Affidatario è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione del presente incarico e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l'impossibilità di alla stipula del presente contratto d'incarico.

La informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento.

Il concorrente potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell'Amministratore .

Il D.P.O. incaricato è la società VG Privacy Srl, contattabile ai seguenti indirizzi:

e.mail: [privacy@vescogiarretta.com](mailto:privacy@vescogiarretta.com)

pec: [vgprivacy@postacert.eu](mailto:vgprivacy@postacert.eu)

#### **ART. 28. – Comunicazioni e domicilio dell'appaltatore**

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con pieno valore legale, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tale fine, la PEC dell'aggiudicataria ed esecutrice dei lavori si indica nella seguente \_\_\_\_\_

Qualsiasi comunicazione inerente all'esecuzione dei lavori, da parte della Stazione Appaltante, del RUP o del Direttore dei lavori, laddove eseguita al Direttore tecnico dell'Impresa e/o a responsabile dalla stessa indicato, si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

L'appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_

#### **ART. 29. - Disciplina applicabile (rinvio)**

La disciplina analitica relativa all'esecuzione del presente contratto, in quanto al

contenuto ed all'adempimento delle obbligazioni assunte in forza dello stesso, è dettata, oltre che dalle clausole di cui al presente Contratto, anche dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche *per relationem* ed anche con riguardo alle disposizioni non espressamente e/o specificatamente richiamate dalle clausole sopra riportate, nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni del D.L.gs. n. 50/2016 e del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Veneto Acque S.p.A., L'Impresa**

La sottoscritta Impresa, come sopra generalizzata e rappresentata, dichiara di avere ben compreso ed accettato, e quindi di approvare specificatamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le premesse tutte e le seguenti clausole del presente contratto:

Art. 6. - Penalità; Art. 7. - Programma di esecuzione; Art. 8. - Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 9, Oneri a carico dell'esecutore; Art. 10. - Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità; Art. 11. Responsabilità dell'Impresa Art. 14. - Pagamenti; Art. 15. - Anticipazione; Art. 17. - Controlli; Art. 19. - Modalità di soluzione delle controversie; Art. 20. - Collegio Consultivo Tecnico (CCT); Art. 21. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio Recesso; Art. 22. - Risoluzione amministrativa; Art. 23. - Subappalto; Art. 25. - Cessione; Art. 26. - Spese contrattuali; ART. 28. – Comunicazioni e domicilio dell'appaltatore; Art. 29. - Disciplina applicabile (rinvio).

**L'Impresa**